

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3718

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, PICCINELLI, PISICCHIO, PICCOLI MARIA SANTA, BOFFARDI, CAVI-GLIASSO, LOMBARDO, PEZZATI, MANCINI VINCENZO, LEONE, MAROLI, GAROCCHIO, CRISTOFORI, ABBATE, ABETE, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLA, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BELUSSI, BIANCO ILARIO, BONFERRONI, BORRUSO, BORTOLANI, BRICCOLA, CACCIA, CAIATI, CAPPELLI, CARLOTTO, CASATI, CONFALONIERI, CUMINETTI, DAL CASTELLO, DAL MASO, DE CINQUE, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, IANNIELLO, LAFORGIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MEUCCI, NAPOLI, ORIONE, PATRIA, PAVONE, PORCELLANA, PORTATADINO, PUCCI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI DI MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SINESIO, SULLO, TESINI ARISTIDE, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO

*Presentata il 27 ottobre 1982*

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei problemi più sentiti dell'attuale sistema di tutela contro i rischi del lavoro è l'indenizzabilità delle tecnopatie non comprese nelle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nel corso di questi ultimi anni, il problema è stato più volte sollevato in numerose ordinanze che hanno deferito alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale afferente il vigente sistema tabellare.

Non può escludersi, allo stato, che la Corte medesima — la quale già ebbe modo, nel 1974, di sottolineare « l'incontestabile gravità della situazione connessa al siste-

ma in vigore » ed il dovere di « segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza di una soluzione legislativa » — possa, riesaminando il problema, maturare il convincimento che sia stata insufficiente, da parte del legislatore, la tutela dei diritti, pur costituzionalmente protetti, dei lavoratori non garantiti contro i rischi di malattia professionale, dichiarando così la illegittimità costituzionale della normativa in vigore. Dal che conseguirebbe una incontrollata ed incontrollabile massa di richieste di indennizzi per malattie che potrebbero non sempre trovare obiettivo riscontro in dipendenza di effettivo rischio lavorativo.

Si ritiene, pertanto, doveroso sottoporre all'approvazione del Parlamento un testo di proposta di legge che miri non solo ad evitare il nascere di situazioni di confusione ed incertezza, ma soprattutto a corrispondere ad attese ampiamente giustificate provenienti dal mondo del lavoro.

La disciplina proposta tende innanzitutto a migliorare, ai fini di una effettiva garanzia di difesa dei lavoratori colpiti da malattia professionale, l'efficacia del sistema della lista adottato dalla normativa italiana, fin dalla prima affermazione legislativa di tutela delle tecnopatie.

Tale sistema, raccomandato dall'organizzazione internazionale del lavoro, nelle sue convenzioni n. 18 del 1925, n. 42 del 1934 e n. 21 del 1964 ed auspicato dalla Comunità economica europea, nelle sue raccomandazioni del 23 luglio 1962 e 27 luglio 1966, rivolte agli Stati membri per l'adozione di una lista europea delle malattie professionali, consente, con la specificazione a carattere tassativo delle tecnopatie protette e delle lavorazioni patogene, di ovviare, da una parte, alle difficoltà per il legislatore, di formulare una definizione esauriente di malattia professionale e, dall'altra, alla necessità per gli interes-

sati, di provare in ogni caso la sussistenza del nesso di causalità tra il lavoro svolto e la manifestazione morbosa.

Perché il sistema della lista ed i vantaggi ad essa connessi siano adeguati di fronte al manifestarsi di sempre nuove malattie causate da agenti chimici o fisici impiegati in nuove lavorazioni del mondo industriale, è necessario prevederne un rigoroso meccanismo di aggiornamento, che non consenta alla stessa di diventare ben presto una elencazione superata, fonte, tra l'altro, di gravi disparità di trattamento nella tutela dei lavoratori costituzionalmente garantiti.

A tale scopo si è prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di una apposita commissione tecnica per le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali sia dell'industria sia dell'agricoltura.

Tale commissione ha il compito di esaminare tutte le richieste di indennizzo, ad essa trasmesse dall'istituto assicuratore, relative alle malattie ritenute, su denuncia medica, di origine professionale e non tabellate.

È evidente che in questa maniera si è voluto creare un organo che possa diventare il depositario di una casistica, estremamente utile per il periodico aggiornamento della lista.

Per l'emanazione del decreto presidenziale di integrazione è stato previsto un termine massimo di sei mesi dal parere espresso dalla Commissione sulla specifica tecnopatia.

Attraverso tali passaggi e una precisa attribuzione di competenze, si è inteso, pertanto, rendere agile ed operante un sistema di aggiornamento che, già previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è in effetti rimasto del tutto inefficace.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, come modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrano fra quelle previste nell'articolo 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al seguente articolo 3-bis.

Il decreto anzidetto deve essere emanato entro sei mesi dal parere espresso dalla predetta commissione.

L'introduzione nella tabella di nuove malattie professionali conferisce il diritto all'indennizzo a decorrere dalla data della denuncia della malattia all'INAIL.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni nell'industria ».

## ART. 2.

Dopo l'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica per le modifiche e le integrazioni da apportare alle tabelle delle malattie professionali.

La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per delega, da un sottosegretario di Stato ed è composta dai seguenti membri;

1) il dirigente generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) il dirigente generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

3) l'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale degli affari economici del Ministero del tesoro;

4) il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

5) due esperti dell'Ispettorato del lavoro di cui uno medico;

6) due esperti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

7) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

8) due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione, scelti tra i professori universitari di medicina del lavoro;

9) un esperto designato dal Ministero della sanità, scelto nel ruolo dei dirigenti del Ministero stesso;

10) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale;

11) tre esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

Per ognuno dei membri predetti deve essere nominato un supplente.

La commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, dura in carica tre anni e può essere confermata.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la commissione ha facoltà di acquisire il parere di organismi e di esperti esterni.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del presente decreto, nel testo modificato dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 ».

## ART. 3.

L'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia, entro trenta giorni, all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle malattie ritenute di origine professionale non comprese nelle tabelle.

L'istituto assicuratore, nel termine di 6 mesi, provvederà all'istruttoria della predetta denuncia e alla trasmissione dei relativi atti alla commissione di cui all'articolo 3-bis, rendendo altresì noto il numero delle eventuali domande di indennizzo presentate.

I contravventori alle disposizioni del primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000.

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire 200.000 a lire 800.000 ».

## ART. 4.

L'articolo 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5, come modificata ed

integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste negli articoli 206, 207, 208. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 3-*bis*.

Il decreto anzidetto deve essere emanato entro sei mesi dal parere espresso dalla predetta commissione.

L'introduzione nella tabella di nuove malattie professionali conferisce il diritto all'indennizzo a decorrere dalla data della denuncia della malattia all'INAIL.

Per le malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».